



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area Autonomia
Via Marco d'Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti
 Istituzioni Scolastiche Statali
 di ogni ordine e grado

Ai Coordinatori
 Scuole dell'Infanzia Paritarie

Alla FISM di Lecco

Alle Unità di Neuropsichiatria Infantile
 ASST Lecco e Merate

All'Associazione "La Nostra Famiglia"
 Lecco e Bosisio Parini

All'ATS Monza Brianza-Lecco

E pc
 Ai membri del GLH Provinciale

Ai membri del GLIP

Loro Sedi

Oggetto: Nota in merito all'eventuale trattenimento degli alunni in età dell'obbligo scolastico presso la Scuola dell'Infanzia – a.s. 2017-2018

In riferimento alle richieste che sono pervenute allo Scrivente Ufficio in seguito alla pubblicazione da parte del MIUR della Circolare Ministeriale n. 10 del 15 novembre 2016 (iscrizioni per l'anno scolastico 2017/2018) in merito all'eventuale trattenimento di alunni alla scuola dell'infanzia, appare opportuno evidenziare i riferimenti normativi inerenti l'oggetto, ferma restando la diretta responsabilità dei Dirigenti Scolastici e dei Collegi Docenti.

La suddetta C.M. sancisce che i genitori "iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2017".

Ciò premesso, si ricorda che la **Circolare Ministeriale n. 235 del 1975** ha disciplinato la frequenza alla scuola dell'infanzia per gli alunni "handicappati" sino alla **legge 53 del 2003** che, implicitamente, abrogava la stessa norma, con l'affermazione **dell'inderogabilità dell'inizio dell'obbligo scolastico a sei anni**.

La nota prot n. 338 del 4 febbraio 2014 permetteva agli alunni adottati di permanere nella scuola dell'infanzia, al fine di raggiungere un equilibrio psicologico e apprenditivo utile ad affrontare con successo l'inizio degli studi dell'obbligo. La stessa nota, a seguito dell'intervento della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), è stata ripresa, per un chiarimento, dalla successiva nota n. 547 del 21 febbraio dello stesso anno, nella quale si consentiva, senza più alcun riferimento alla Circolare 235/75, il trattenimento, in via eccezionale, per un solo anno alla scuola dell'infanzia, per «alunni che necessitano di una speciale attenzione», ai sensi della Direttiva del 27 dicembre 2012 sui BES (Bisogni Educativi Speciali) e successive Circolari applicative. Il testo della parte dispositiva di quest'ultima recita:

"Sottolineando la straordinarietà e specificità degli interventi in questione, si invitano le SS.LL. – qualora si trovino in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione – a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché i Dirigenti Scolastici esaminino i singoli casi con

*Pec: usplc@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lc@istruzione.it -
 Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39*

Tel. 0341296111 – C.F.:92025870137 Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco/



sensibilità e accuratezza, confrontandosi – laddove necessario – anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati. Solo a conclusione dell'iter sopra descritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico – sentito il Team dei docenti – potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 297/94, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei pre-requisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa”.

Si ricorda altresì che l'art. 114, comma 5 del DLgs n. 297/94, nei primi 5 commi si articola come segue: «1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. 2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. 3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese. 4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. 5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico».

Ciò premesso ne consegue che il trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età di obbligo scolastico (nati entro il 31/12/2011) **deve considerarsi straordinario e deve riferirsi sia alla indispensabile condizione di disabilità certificata** (D.P.C.M. n. 185 del 23 febbraio 2006) sia a **“casi riguardanti i bambini adottati, sia nazionalmente che internazionalmente, aventi tra i cinque e i sei anni di età e che presentano particolari fattori di vulnerabilità.”** (“Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” del dicembre 2014, cap. 2.1.1.2 e Nota n. 547 del 21 febbraio 2014). L'ambito ristretto entro il quale ci si muove, rende estremamente limitate le casistiche in cui tale possibilità può essere praticata, in ogni **caso rappresenta una procedura di natura eccezionale e si sottolinea che il trattenimento non può essere reiterato oltre il primo anno.** Esso si esplica tramite **l'assunzione di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico e del Collegio Docenti** della scuola dell'infanzia, con relativa comunicazione al Dirigente Scolastico della scuola primaria di pertinenza. E' pertanto opportuno che in tali casi il Dirigente Scolastico della scuola dell'infanzia si procuri e conservi agli atti i seguenti pareri motivati:

- delibera dell'organo collegiale;
- parere tecnico (certificazione) degli specialisti che seguono il minore;
- richiesta motivata da parte della famiglia;
- progetto educativo-didattico specifico elaborato dalla scuola dell'infanzia, consistente in una dettagliata esposizione degli interventi pedagogico-didattici e organizzativi che si intendono effettuare ai fini del trattenimento, illustrandone e specificandone la natura e non limitandosi alla descrizione delle caratteristiche e della situazione dell'alunno con disabilità. In presenza di ciò il Dirigente Scolastico potrà o meno disporre in merito al trattenimento, con dispositivo motivato che terrà agli atti.

Si invitano comunque le SS.LL. a trasmettere copia della suddetta documentazione, unitamente al modello di attestazione richiesta di trattenimento, in allegato alla presente, **entro il 28 febbraio 2017**, a mezzo di posta in busta chiusa con la dicitura **“documenti riservati”**, all'attenzione di Jessica Sala, referente Area Autonomia dell'Ufficio VII A.T. di Lecco. Si precisa che se si riscontrassero situazioni di incongruenza, l'Ufficio si riserva di richiedere chiarimenti alle istituzioni interessate.

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il dirigente
Luca Volonté

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa*

Allegato:



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VI – Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
Tel. +39 02 574 627 279 – Email PersonaledellaScuola.Lombardia@istruzione.it

- Attestazione richiesta di trattenimento a.s. 2017/18.

Responsabile del procedimento: Luca Volonté
Pratica trattata da: Jessica Sala
telefono: 0341296133
Email: jessica.sala@istruzione.it

